

Regione Piemonte
Provincia di Alessandria

COMUNE DI PIETRA MARAZZI

REGOLAMENTO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI PIETRA MARAZZI

*ai sensi dell'articolo 1, capitolo I, della deliberazione del CONSIGLIO Regionale
n. 563-13414 DEL 29.10.1999, in attuazione della L.R. 12 novembre 1999,
n. 28 e decreto legislativo 31 MARZO 1998, N. 114*

Allegato alla delibera di C.C n. 24 del 2003

Il Sindaco
Sig.ra M.G. Spanò

Il Segretario
Dott.sa L. Lucianò

Il Progettista
Arch. P. Bellora

Il Responsabile del Procedimento
Rag. G.F. Aiachino


Luglio, 2003

INDICE

DISCIPLINA DEL COMMERCIO

Articolo Descrizione

1	Classificazione commerciale.
2	Definizioni
3	Modalità di presentazione delle comunicazioni e delle istanze di autorizzazione e procedure per le istruttorie.
4	Nuove aperture, trasferimenti, variazione della superficie e di settore merceologico degli esercizi commerciali.
5	Comunicazioni per apertura esercizi di vicinato. Istruttoria. Decisioni.
6	Autorizzazioni per medie strutture di vendita.
7	Determinazioni sulle istanze relative alle medie strutture di vendita
8	Autorizzazioni per grandi strutture di vendita.
9	Autorizzazioni dovute. Istruttoria. Decisioni.
10	Subingresso negli esercizi di vendita al dettaglio. Affitto d'azienda e affitto di ramo d'azienda.
11	Modifiche nella rappresentanza legale di società ed associazioni.
12	Cessazione dell'attività.
13	Vendita congiunta ingrosso/dettaglio.
14	Vendite negli spacci interni.
15	Vendita a mezzo di apparecchi automatici.
16	Vendite per corrispondenza ed altri sistemi di comunicazione.
17	Vendita e propaganda ai fini commerciali.
18	Forme speciali di vendita: istruttoria, decisioni.
19	Forme particolari di commercio.
20	Attività di vendita temporanee.
21	Vendite di liquidazione
22	Vendite di fine stagione o saldi.
23	Vendite promozionali.
24	Orari di apertura e chiusura.
25	Pubblicità dei prezzi.
26	Consumo di prodotti alimentari nei negozi di vicinato.
27	Occupazione di spazi pubblici all' esterno degli esercizi commerciali.
28	Ispezioni.
29	Sospensione dell' attività.
30	Affidamento in gestione di reparti.
31	Sanzioni e revoche.
32	Disposizioni transitorie.

Articolo 1 -Classificazione commerciale.

1. Si prende atto che il Comune di Pietra Marazzi risulta appartenente all' area di programmazione commerciale di Alessandria, come indicato nell ' allegato "2" alla L.R.28/1999.

Articolo 2 -Definizioni.

1. Nel presente articolo vengono richiamate alcune definizioni così come previste dal D.Lgs. 114/98 e dalle disposizioni regionali per una più agevole e coordinata lettura. Si rimanda, per quanto non riportato, ai testi normativi citati.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 114/98 e articolo 5, comma 1, D.C.R. n. 563- 13414/99, la **superficie di vendita** di un esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa è l' area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi.
3. La superficie di vendita si determina per ciascun esercizio commerciale, calcolando solo l' area che costituisce superficie lorda di pavimento ai fini del rilascio della concessione o dell' autorizzazione edilizia. La superficie da calcolarsi è solo quella all'interno dell'edificio ed è la porzione di superficie lorda di pavimento nella quale si svolge l'attività di vendita: non può essere considerata superficie di vendita quella all' esterno dell' edificio.
4. Ogni esercizio commerciale corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e non direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita.
5. Ad ogni esercizio commerciale, così come definito al comma 4, corrispondono una sola superficie di vendita ed una sola comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 114/98, o autorizzazione commerciale, rilasciata ai sensi degli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 114/98 o ai sensi della legge 11/06/1971, n. 426, fatta salva la deroga di cui all'articolo 7, comma 2, della D.C.R. n. 563- 13414.
6. La vendita di **prodotti propri** nei locali di produzione od altri adiacenti può essere effettuata da industriali e da artigiani, in condizioni di sicurezza, nello stesso immobile nel quale avviene la produzione. La superficie di vendita non deve superare quella prevista per gli esercizi di vicinato.
7. La superficie di vendita degli esercizi commerciali nei quali vengono vendute **merci ingombranti**, delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (mobilifici, concessionarie auto, legnami, materiali per l'edilizia e simili) può essere limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato. La parte rimanente deve essere utilizzata come magazzino,

deposito o superficie espositiva. A tal fine, è obbligatoria la sottoscrizione di un atto d'obbligo tra il Comune e operatore commerciale che va ad integrare la comunicazione di cui all' articolo 7 del D. Lgs. 114/98. Il mancato rispetto dell'atto d'obbligo comporta la perdita di efficacia della comunicazione di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 114/98.

8. La **superficie espositiva** è la parte dell' unità immobiliare, a destinazione commerciale, alla quale il pubblico accede, in condizioni di sicurezza, solo se accompagnato dagli addetti alla vendita e solo per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili.
9. La superficie di cui si tratta è da intendersi come superficie separata da pareti continue da quella di vendita, così come definita al precedente comma 2; in quest'area l'accesso del pubblico avviene solitamente con l'assistenza di un addetto alla vendita la cui presenza non è tuttavia da intendersi indispensabile, mentre invece è indispensabile anche ai fini sanzionatori, che nella superficie espositiva non venga svolta attività di vendita.
10. La superficie di vendita dei **centri polifunzionali** di servizi, non comprende la parte dell' unità immobiliare occupata da attività non commerciali e dagli spazi di passaggio comuni.
11. Non costituiscono superficie di vendita le **vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti**, nei casi in cui si trovino all' esterno del negozio sul fronte strada, o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali.
12. Si richiama la classificazione degli esercizi commerciali per i Comuni fino a 10.000 abitanti, così come prevista dall'articolo 4 del D.Lgs 114/98 e confermata dalla L.R. 28/1999:
 - **esercizi di vicinato**: esercizi commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq;
 - **medie strutture di vendita**: esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore a 150 mq. e fino a 1.500 mq.;
 - **grandi strutture di vendita**: esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore a 1.500 mq;
 - **centro commerciale**: struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente, a specifica destinazione ad uso commerciale, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio, fatta salva la deroga di cui all'art. 7, comma2, della D.C.R. n° 563-13414. Nel centro commerciale sono ammesse solo le tipologie distributive consentite nella tabella di compatibilità territoriale di sviluppo, così come prevista all'articolo 17 delle disposizioni regionali, considerando la stessa zona di insediamento commerciale.
13. I **centri commerciali**, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera g, del D.Lgs. 114/98 e articolo 6 della deliberazione del Consiglio Regionale numero 563- 13414 del 29/10/1999, sono classificati come segue:

- a) **centro commerciale classico**: è un insediamento commerciale costituito da un unico edificio, comprendente uno o più spazi pedonali, dai quali si accede ad una pluralità di esercizi commerciali al dettaglio integrati, eventualmente, da attività paracommerciali e di servizio. L'edificio è soggetto a concessione edilizia unitaria a specifica destinazione. Le singole autorizzazioni commerciali discendono da un unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente anche ad un soggetto promotore;
- b) **centro commerciale sequenziale**: è un insediamento commerciale costituito da uno o più edifici collegati funzionalmente da percorsi pedonali, non facenti parti di vie o piazze pubbliche, dai quali si accede a singoli esercizi commerciali. I servizi accessori possono essere comuni all'intero complesso degli edifici. Il centro commerciale sequenziale è soggetto a concessione edilizia unitaria che è rilasciata con le procedure previste per gli immobili destinati al commercio al dettaglio. Le singole autorizzazioni commerciali, comunque, discendono da un unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente, anche ad un soggetto promotore. La realizzazione della struttura può essere scaglionata nel tempo;
- c) **centro commerciale naturale**: è una sequenza di esercizi commerciali e di altre attività di servizio che si affacciano, in prevalenza, su vie o piazze urbane, che abbiano sottoscritto con il Comune un preciso programma unitario di attività promozionali. Le autorizzazioni commerciali sono separate, indipendenti e non discendono da un unico provvedimento generale. Le concessioni o autorizzazioni edilizie sono rilasciate separatamente ed autonomamente a ciascuna unità o complesso immobiliare;
- d) **centro commerciale pubblico**: è rappresentato solo da mercati su area pubblica e da unità immobiliari predisposte per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche disciplinata dal titolo X del D.Lgs. 114/98.

14. I **centri polifunzionali** realizzati su area pubblica non sono considerati centro commerciale pubblico e rientrano tra gli esercizi di vicinato.
15. Per "**stagione**" si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello nel quale ha inizio l'attività. L'apertura stagionale dell'esercizio, rimessa alla libera determinazione dell'esercente, deve essere comunicata preventivamente al Comune precisando il periodo della stessa.
16. Per **trasferimento della gestione** di un esercizio di vendita si deve intendere il trasferimento della gestione dell'intero esercizio ad altri che l'assumono in proprio.

17. Per **requisiti professionali e morali** per l'esercizio del commercio al dettaglio si intendono quelli precisati all' art. 5 del D.Lgs. 114/98 e al capitolo 2 della deliberazione della Giunta Regionale 01/03/2000, n. 43- 29533.
18. E' preposto alla gestione di un esercizio commerciale o di un relativo reparto chi viene indicato come tale al Comune dal titolare dell'attività. Alla comunicazione deve essere allegato l' atto di delega sottoscritto, in segno di accettazione, dal delegato, con firme autenticate nei modi di legge.
19. Per **opere dell'ingegno** di carattere creativo si intendono tutte le opere di grafica, pittura e scultura, di provenienza propria non classificabili come opere d' arte; proprie pubblicazioni letterarie; oggetti e quant'altro sia frutto dell'ingegno creativo del realizzatore commerciante.
20. L' **attività prevalente** svolta nell'esercizio commerciale deve essere dichiarata dal soggetto interessato e va determinata tenendo conto del fatturato annuo, quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi.
21. "**Concentrazione**" è la riunione in una nuova struttura di vendita, rispettivamente, di esercizi di vicinato, di medie o grandi strutture di vendita, di medesima titolarità all' atto della richiesta.
22. "**Accorpamento**" è l'ampliamento della superficie di una media o grande struttura di vendita mediante l'utilizzo di superfici di altri esercizi di vicinato, di altre medie o grandi strutture di vendita di medesima titolarità all'atto della richiesta.
23. **Reimpiego del personale** degli esercizi concentrati o accorpati è il reimpiego degli occupati nell' anno precedente, sia a tempo determinato che indeterminato. I lavoratori a tempo parziale sono considerati in percentuale, in rapporto al numero di ore lavorate rispetto a quelle previste nel contratto collettivo di riferimento.

Art. 3 -Modalità di presentazione delle comunicazioni e delle istanze di autorizzazione e procedure per le istruttorie.

1. Le comunicazioni e le domande richieste dal presente regolamento sono presentate al Comune con sottoscrizione autenticata o apposta avanti il dipendente addetto al ricevimento o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno allegando, in quest'ultimo caso, fotocopia anche non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.
2. La data di ricevimento è attestata o dalla ricevuta rilasciata nel caso di presentazione diretta, o dal timbro dell'ufficio postale sulla ricevuta di ritorno.

3. I termini per l'efficacia delle comunicazioni, o per il rilascio delle autorizzazioni, sono interrotti dalla data di richiesta integrativa e riprendono a decorrere dal ricevimento di quanto richiesto.
4. I termini possono essere interrotti una sola volta; eventuali ulteriori richieste istruttorie non interrompono i termini in corso.
5. Non possono formare oggetto di richieste integrative dati o elementi nella disponibilità o acquisibili autonomamente dal Comune.
6. Il responsabile del procedimento è individuato nel responsabile dell'ufficio commercio comunale.

Art. 4 - Nuove aperture, trasferimenti, variazione della superficie e di settore merceologico degli esercizi commerciali.

1. Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie di vendita e di settore merceologico sono consentite nelle zone di insediamento commerciale così come definite nella normativa di adeguamento del Piano Regolatore Generale Comunale.
2. Le nuove aperture di esercizi commerciali sono consentite nel rispetto delle norme del presente provvedimento e sono soggette:
 - a) ad autorizzazione, nel caso di medie o grandi strutture di vendita;
 - b) a comunicazione, nel caso di esercizi di vicinato eccetto per quelli presenti in un centro commerciale per i quali è necessaria la autorizzazione.
3. Il trasferimento di sede di un esercizio commerciale è disciplinato come segue:
 - a) per gli esercizi di vicinato: nell'ambito del Comune, è soggetto a comunicazione;
 - b) per le medie e grandi strutture di vendita: ad autorizzazione.
4. Il trasferimento di sede di un esercizio commerciale fuori da un centro commerciale non è mai consentito.
5. Le variazioni di superficie di vendita sono soggette ad autorizzazione.
6. La modifica o l'aggiunta di settore merceologico è soggetta:
 - a) a nuova autorizzazione, nel caso di medie e grandi strutture di vendita;
 - b) a comunicazione, nel caso di esercizi di vicinato.
7. Le forme particolari di commercio sono regolate da norme specifiche.
8. Le autorizzazioni, con eccezione di quelle dovute di cui al successivo art. 32, sono rilasciate, nel rispetto dei disposti legislativi ed in conformità agli

indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio stabiliti dalla Regione Piemonte per le medie e grandi strutture di vendita e nel rispetto anche dei criteri comunali stabiliti per le medie superfici.

Art. 5 -Comunicazioni per apertura esercizi di vicinato. Istruttoria. Decisioni.

1. Chi intende aprire, trasferire di sede, ampliare la superficie di vendita ed il settore merceologico di un esercizio di vicinato, deve inviare al Comune apposita comunicazione utilizzando per lo scopo il modello " Com. 1 " approvato con D.G.R. 1° marzo 2000, numero 43- 29533.
2. Se la comunicazione è completa, il responsabile del procedimento provvede, d'ufficio, a verificare, tramite i competenti uffici:
 - a) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'Articolo 5 del D.Lgs 114/98;
 - b) il rispetto delle prescrizioni contenute nei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico sanitaria e siano conformi alle previsioni stabilite, per gli esercizi commerciali, dai vigenti strumenti urbanistici;
 - c) la veridicità di quanto dichiarato nella comunicazione relativamente: settore merceologico, ubicazione dell'esercizio, superficie di vendita, spazi destinati ai parcheggi.L' accertamento delle condizioni di cui alle lettere b), c), può essere effettuato anche a mezzo conferenza dei servizi, convocata dal responsabile del procedimento.
3. Gli uffici interni forniscono motivata risposta all'Ufficio Commercio entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta.
4. In caso di esito negativo della verifica, è emanato un provvedimento motivato di divieto di inizio dell' attività oggetto della comunicazione.
5. L'esercizio non può essere attivato se non dopo trenta giorni dalla comunicazione, salvo atti interruttivi o diniego.

Art. 6 -Autorizzazioni per medie strutture di vendita.

1. La domanda di autorizzazione per l'apertura, trasferimento di sede, estensione del settore merceologico, l'ampliamento della superficie di vendita fino a raggiungere i limiti di una media struttura di vendita, è inoltrata al Comune utilizzando il modello "Com.2" approvato con D.G.R. 1.03.2000 n° 43-29533.
2. All' istanza di autorizzazione deve essere allegata la seguente documentazione, in triplice copia, necessaria anche per il procedimento edilizio:

1_relazione dell' iniziativa, corredata da adeguata cartografia, con riferimento alle previsioni degli indirizzi e criteri regionali e degli adeguamenti adottati dal Comune. In particolare, la relazione deve contenere:

- descrizione delle caratteristiche dell' esercizio con riferimento agli indirizzi regionali contenuti nella D.C.R. n. 563 -13414 del 29/10/1999 ed in particolare all'articolo 8 "Tipologie di strutture distributive";
- descrizione dell' offerta commerciale dell' esercizio con riferimento all' articolo 7 della D.C.R. n. 563- 13414 sopra richiamata;
- descrizione e rappresentazione cartografica della zona di insediamento commerciale ove è ubicato l'intervento con riferimento agli articolo 12, 13 e 14 degli indirizzi e criteri regionali, nonchè all' atto di programmazione approvato con la sopra richiamata deliberazione C.C. n° ___del___ ; in particolare, dovrà essere evidenziato per le localizzazioni commerciali L1, L2, L3 il rispetto dei parametri per il loro riconoscimento così come specificato all'articolo 14 D.C.R. n. 563 - 13414;
- indicazione della tabella relativa alla compatibilità territoriale dello sviluppo alla quale ci si riferisce, così come delineata all' articolo 17 degli indirizzi regionali;
- per gli esercizi commerciali superiori a mq. 1.800 di vendita, relazione della tutela della dinamica concorrenziale circa l'impatto economico e ambientale dell'intervento ai sensi dell'articolo 16 degli indirizzi regionali;
- eventuali informazioni relative alla sussistenza di un progetto di qualificazione urbana o di rivitalizzazione delle realtà minori adottato dal Comune ai sensi degli articolo 18 e 19 degli indirizzi regionali;
- eventuali dichiarazioni circa la sussistenza del titolo di priorità ai sensi dell' articolo 21 degli indirizzi regionali;
- ogni altra informazione utile per la valutazione della congruità della richiesta agli indirizzi generali, ai criteri di programmazione urbanistica di cui alla D.C.R. n. 563- 13414 de129/10/1999, nonchè al presente atto e agli strumenti urbanistici comunali;

2_relazione tecnico progettuale contenente:

- descrizione del progetto relativo all' intervento con indicazione della superficie lorda di calpestio, delle superfici destinate alla vendita, ai magazzini e/o depositi, ad altre attività non commerciali connesse all' insediamento;
- superficie territoriale dell' ambito dell'intervento;
- dimensioni del lotto di pertinenza dell' insediamento;
- descrizione dettagliata del computo del fabbisogno totale minimo di parcheggi relativo alla tipologia di struttura distributiva ed alla superficie di vendita richiesta, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 25 degli indirizzi regionali;

- descrizione dettagliata del computo degli standards relativi alla dotazione di parcheggi pubblici, così come previsti dall'articolo 21 della L.R. 56/77 e dall'articolo 25 degli indirizzi regionali;
- tavola progettuale di inquadramento generale con la dislocazione dettagliata del fabbisogno in scala non inferiore a 1 :500;

3_progetto dell' intervento, firmato da un professionista abilitato alla progettazione, costituito dalla planimetria dell' area, in scala non inferiore a 1:500, contenente la rappresentazione della situazione di fatto e di progetto, e da piante, prospetti e sezioni del fabbricato in numero adeguato ed in scala 1:100 o comunque nella scala prescritta dal regolamento edilizio comunali, ai fini del rilascio della concessione edilizia. Resta inteso che il progetto dell'intervento deve, in generale, essere redatto in conformità alle disposizioni regolamentari relative al rilascio delle concessioni edilizie e deve rispettare le norme contenute negli indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica di cui alla D.C.R. n. 563 -13414, e comunque deve indicare e quantificare opportunamente:

- il fabbisogno totale dei posti auto, la relativa superficie complessiva, la relativa dislocazione ed organizzazione spaziale, nel rispetto dell'articolo 25 degli indirizzi regionali;
- il fabbisogno dei servizi pubblici;
- la superficie complessiva, la quantificazione numerica, la relativa dislocazione ed organizzazione spaziale delle aree da destinare a parcheggi pubblici, nel rispetto dell'articolo 21 della L.R. 56/77e dell' articolo 25 degli indirizzi regionali;
- la superficie complessiva, la relativa dislocazione ed organizzazione spaziale delle aree da destinarsi a verde pubblico, di cui all'articolo 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- le opere di urbanizzazione esistenti e previste;
- il fabbisogno complessivo delle autorimesse e dei parcheggi privati (ex legge 122/89), le aree per il carico e lo scarico delle merci, la loro quantificazione dettagliata e la relativa dislocazione e organizzazione spaziale;
- la quantificazione dettagliata e la relativa dislocazione e organizzazione spaziale nell'ambito delle:
 - superficie di vendita
 - superfici destinate a magazzino, zone di lavorazione, servizi (igienici, tecnologici, spogliatoi, ecc.), gallerie pedonali di accesso al punto vendita (piazze, mall), zone di deposito di carrelli, ogni altra attività terziaria non connessa all' insediamento commerciale;
- collegamenti con la viabilità, gli accessi e i percorsi veicolari e pedonali;

4_relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri la conformità delle opere in progetto alle prescrizioni delle norme e del piano urbanistico ed edilizio vigente;

5_certificato urbanistico relativo all'area o all'immobile interessato;

6_copie di eventuali convenzioni o atti di impegno unilaterale già sottoscritti;

3. all' istanza deve essere altresì allegata, anche sotto forma di autocertificazione, la seguente documentazione:

- dichiarazione contenente gli estremi della concessione edilizia riferita all' iniziativa commerciale in oggetto, qualora il richiedente ne sia già in possesso;
- ogni autorizzazione, nullaosta, concessione, licenza, parere, intesa e atto di assenso, comunque denominato, indispensabile e preventivo rispetto all' istanza di autorizzazione di competenza di enti terzi (compreso il parere della commissione igienico-edilizia).

Art. 7 -Determinazioni sulle istanze per medie strutture di vendita.

1. Il responsabile del procedimento:

- a) qualora constati la mancanza dei requisiti essenziali e/o dei presupposti per svolgere l' attività provvede con motivato diniego;
- b) qualora la domanda sia incompleta provvede ai sensi del precedente art. 27;

2. La domanda è decisa entro il termine tassativo di giorni 90 dalla data di presentazione, salvi gli effetti interruttivi di cui all'art. 27 punto 4;

3. Decorso il termine senza decisione l'autorizzazione si intende data.

Art. 8 -Autorizzazioni per grandi strutture di vendita.

1. Si applicano le disposizioni relative al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita, approvate con deliberazione della Giunta Regionale 01 marzo 2000, n. 43- 19533.

Art. 9 -Autorizzazioni dovute. Istruttoria. Decisioni

1. Sono soggetti ad autorizzazione dovuta i seguenti interventi su esercizi commerciali esistenti:

a) il trasferimento di sede di una media o grande struttura di vendita nell' ambito dello stesso addensamento commerciale e della stessa localizzazione urbana ed extraurbana;

b) il trasferimento di sede di un esercizio commerciale in un centro commerciale classico, sequenziale o autorizzato ai sensi della legge 426/1971, nel caso in cui l'esercizio che si intende trasferire sia

ubicato esternamente alle zone di insediamento commerciale così come definite agli articoli 12, 13 e 14 delle disposizioni regionali, e quando la variazione della superficie di vendita del centro commerciale, anche a seguito di successivi trasferimenti, non superi il 20 per cento della superficie originaria autorizzata;

c) l'ampliamento della superficie di vendita inferiore a 250 mq. e comunque non superiore al 20 per cento della superficie originaria autorizzata;

d) l'ampliamento, nel caso di media struttura di vendita, che non comporta il cambio della tipologia di struttura distributiva, ottenuto mediante accorpamento di autorizzazioni riconducibili al settore alimentare o misto e rilasciate dal comune ai sensi della legge 426/1971; in tal caso non è richiesto il ricalcolo e l' adeguamento al fabbisogno di parcheggi di cui all'articolo 25 delle disposizioni regionali;

e) l' ampliamento, nel caso di grande struttura di vendita, fino al 20 per cento della superficie originaria che non comporta il cambio di tipologia di struttura distributiva, ottenuto mediante accorpamento di autorizzazioni riconducibili al settore alimentare o misto e rilasciate dal comune ai sensi della legge 426/1971; in tal caso non è richiesto il ricalcolo e l' adeguamento al fabbisogno dei parcheggi di cui all' articolo 25 delle disposizioni regionali.

2. In caso di accorpamento, le autorizzazioni originarie rilasciate ai sensi della legge 426/1971, verranno automaticamente revocate e dovranno essere restituite al comune.

3. Le domande di autorizzazione sono inoltrate al Comune utilizzando, a seconda del caso, gli appositi modelli "Com. 2", "Com 4", "Com. 4a" , approvati con D.G.R. 1.03.2000 n. 43-29533.

4. Il responsabile del procedimento provvede, d' ufficio, a verificare, tramite i servizi interni ed esterni:

a) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.5 del D.lgs. 114/1998;

b) il rispetto delle prescrizioni contenute nei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico sanitaria e siano conformi alle previsioni stabilite, per gli esercizi commerciali, dai vigenti strumenti urbanistici;

c) la veridicità di quanto dichiarato nell'istanza relativamente a: settore merceologico, ubicazione dell'esercizio, superficie di vendita, spazi destinati ai parcheggi.

5. Terminata la fase istruttoria, il responsabile del procedimento rilascia la autorizzazione o comunica, entro il termine di 30 giorni, dalla data di ricevimento della domanda, il provvedimento di diniego.

Art. 10 -Subingresso negli esercizi di vendita al dettaglio. Affitto d'azienda e affitto di ramo d'azienda.

1. Il trasferimento in gestione o proprietà, per atto tra vivi od a causa di morte, di un esercizio di vendita al dettaglio è soggetto a comunicazione al Comune.
2. Non può essere oggetto di atti di trasferimento l'attività corrispondente soltanto ad un settore merceologico dell' esercizio. La comunicazione comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell' autorizzazione, per le medie e grandi strutture, a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che:
 - a) sia provato l' effettivo trasferimento dell' azienda nei modi di legge;
 - b) il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi per l' esercizio della attività previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98.Per gli esercizi di vicinato la comunicazione di subentro comporta il diritto del subentrante, se in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/98, di continuare l'attività del dante causa.
3. La comunicazione di subingresso, di affitto di azienda e di affitto di ramo di azienda deve essere effettuata utilizzando il modello "Com. 1" per gli esercizi di vicinato ed il modello "Com. 3" per le medie e grandi strutture approvati con D.G.R. n° 43- 29533 del 1.03.2000.
4. La comunicazione di subingresso è presentata, a pena di decadenza, entro i termini seguenti:
 - a) in caso di subentro per causa di morte: dodici mesi, decorrenti dalla morte del titolare;
 - b) in caso di subentro per atto tra vivi: sessanta giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell' esercizio.
5. L' atto di trasferimento dell' esercizio deve essere fatto per atto pubblico o scrittura privata registrata.
6. In caso di morte del titolare dell' esercizio di vendita, la comunicazione deve essere effettuata dall' erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza prevista dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero che abbiano costituito una società in uno dei tipi previsti dal codice civile, per la gestione dell'attività, sempre che abbiano i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 114/98. Qualora si tratti di esercizi appartenenti al settore alimentare, gli eredi che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 114/98 entro dodici mesi dalla comunicazione di subingresso.
7. Il subentrante già in possesso dei requisiti, alla data dell' atto di trasferimento dell' esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver presentato apposita

comunicazione al Comune. Qualora, a decorrere dalla data predetta, non inizi l'attività entro i termini seguenti:

- a) dodici mesi per gli esercizi di vicinato e le medie strutture;
- b) ventiquattro mesi, per le grandi strutture;

decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

8. Il subentrante per causa di morte, non in possesso dei requisiti professionali alla data di acquisto del titolo, può continuare l'attività solo dopo aver presentato apposita comunicazione di subingresso al Comune. Qualora non inizi l'attività entro dodici mesi dalla data predetta o, trattandosi di un esercizio del settore alimentare, non acquisisca i requisiti professionali, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
9. Il subentrante per atto tra vivi, non in possesso dei requisiti professionali alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali ed avendo, comunque, presentato apposita comunicazione di subingresso al Comune nei termini di cui al precedente comma 4.
10. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione. Qualora chi subentra non comunichi il subingresso e non inizi l'attività entro il termine di cui al precedente comma 7, decade dal diritto di esercitare tale attività.
11. La società alla quale, contestualmente alla costituzione, viene conferita un'azienda commerciale, può continuare, per 60 giorni, l'attività del conferente, dandone immediata comunicazione al Comune. Qualora non acquisisca i requisiti professionali entro lo stesso termine, decade dal diritto di esercitare l'attività conferita.
12. Nei casi in cui viene autorizzata la continuazione di un'impresa commerciale da parte di un soggetto incapace, chi lo tutela ai sensi di legge deve darne immediata comunicazione al Comune incaricando, per la conduzione dell'esercizio, una persona, in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge. Entro tre mesi dalla cessazione dello stato di incapacità, accertata ai sensi di legge, l'interessato deve darne comunicazione al Comune, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività commerciale. Qualora non acquisisca detti requisiti entro il termine di dodici mesi, decorrenti dalla data di cessazione dell'incapacità, decade dal diritto di esercitare l'attività, a meno che il ritardo dipenda da causa a lui non imputabile. In questo caso, prima della scadenza dell'anno, deve comunicare al Comune le cause che hanno impedito la acquisizione dei requisiti, chiedendo una proroga del termine di decadenza.
13. I termini previsti nel presente articolo possono essere prorogati, da parte del responsabile del servizio, su motivata istanza del richiedente.

Art. 11- Modifiche nella rappresentanza legale di società ed associazioni.

1. Le modifiche che intervengono nella rappresentanza legale di una persona giuridica o di una società, dopo la comunicazione di inizio di attività per gli esercizi di vicinato od il rilascio delle autorizzazioni per una media o grande struttura di vendita, non obbligano alla presentazione di una nuova comunicazione o al rilascio di una autorizzazione. La persona giuridica o società hanno l' onere di darne comunicazione al Comune, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre trenta giorni dalla registrazione della variazione della rappresentanza legale al registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio. Nella comunicazione devono essere indicati gli estremi dell' atto con il quale si è provveduto alla variazione della rappresentanza legale, le generalità complete del nuovo rappresentante legale, gli estremi di iscrizione al registro imprese.
2. Il nuovo legale rappresentante, in mancanza di "preposto", deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.
3. Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al precedente comma 1, comunica alla persona giuridica o società, la "presa d'atto" della variazione intervenuta nella rappresentanza legale.
4. La trasformazione di una società in un' altra dei tipi previsti dalle leggi vigenti, comporta una variazione del titolo autorizzatorio e non obbliga ad una nuova dichiarazione per l' apertura di un esercizio di vicinato od a richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione per le medie e grandi strutture di vendita.
5. La società che risulta dalle trasformazioni deve darne comunicazione al Comune a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre trenta giorni dalla registrazione dell' atto di trasformazione al registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio precisando, nella comunicazione, gli estremi dell' atto, la nuova ragione sociale, il numero di iscrizione al registro imprese e la Camera di Commercio presso la quale si è iscritti.
6. A seguito della comunicazione il Comune procede agli adempimenti di cui al precedente comma 3, nello stesso termine previsto.

Art. 12- Cessazione dell'attività.

1. La cessazione dell' attività degli esercizi di vendita al dettaglio deve essere comunicata al Comune utilizzando il modello "Com. 1 " per gli esercizi di vicinato ed il modello "Com. 3" per le medie e grandi strutture approvato con D.G.R. n° 563-29533 del 01.03.2000.
- 2.

Art. 13 -Vendita congiunta ingrosso/dettaglio.

1. L' articolo 5 della L.R. 28/99 prevede al comma 6 che il divieto di esercitare congiuntamente il commercio all'ingrosso e al dettaglio previsto dall'articolo 26, comma 2, del D. Lgs. 114/98 non opera per la vendita di:
 - a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l' agricoltura, l' industria, il commercio e l' artigianato;
 - b) materiale elettrico;
 - c) colori e vernici, carte da parati;
 - d) ferramenta ed utensileria;
 - e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
 - f) articoli da riscaldamento;
 - g) strumenti scientifici e di misura;
 - h) macchine per ufficio e relativi accessori;
 - i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
 - j) combustibili;
 - k) materiale per l'edilizia;
 - l) legnami.
2. Nella locuzione "macchine per ufficio e relativi accessori" è da intendersi compreso anche il materiale informatico.

Art. 14 -Vendite negli spacci interni.

1. La vendita negli spacci interni può essere effettuata soltanto a favore delle persone che hanno titolo per accedervi e deve essere fatta in locali che non hanno accesso diretto da una pubblica via, piazza od altra area pubblica.
2. Chi intende effettuare tale forma di vendita deve inviare comunicazione al Comune, con le stesse modalità previste per le comunicazioni relative agli esercizi di vicinato di cui all' articolo 6, nella quale deve essere dichiarato il possesso dei requisiti morali e professionali per il commercio da parte della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme relative alla idoneità dei locali sotto il profilo urbanistico ed igienico-sanitario, il settore merceologico, la superficie di vendita e la sede dello spaccio. Alla comunicazione deve essere allegata copia dell'accettazione dell'incarico da parte della persona preposta.
3. L' attività può essere iniziata dopo che sono decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa da parte del Comune senza che sia intervenuta interruzione o sospensione nei termini.

Art. 15 -Vendita a mezzo di apparecchi automatici.

1. Chi intende effettuare la vendita di prodotti a mezzo di apparecchi automatici deve inviare una comunicazione al Comune, con le stesse modalità previste

per le comunicazioni relative agli esercizi di vicinato di cui all' articolo 6, nella quale deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti soggettivi per l' esercizio del commercio, il settore merceologico, l' ubicazione degli apparecchi, le loro caratteristiche funzionali e misure di ingombro.

2. Se l'apparecchio viene installato su area pubblica, deve essere richiesto il permesso per l' occupazione della stessa, precisando la superficie che si intende occupare, i luoghi previsti per l'installazione degli apparecchi stessi e la durata dell' occupazione. La richiesta deve contenere l'impegno a rispettare le regole e condizioni che disciplinano l' occupazione di spazi ed aree pubbliche, anche per quanto riguarda il pagamento della relativa tassa.
3. Se la vendita con apparecchi automatici viene effettuata in un locale esclusivo, appositamente attrezzato, è soggetta alle stesse disposizioni che disciplinano l' apertura degli esercizi di vendita al dettaglio.
4. Se non c'è occupazione di suolo pubblico, l' attività può essere iniziata dopo che sono decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa da parte del Comune, senza che sia intervenuta interruzione o sospensione nei termini. Se c'è occupazione di suolo pubblico, oltre al decorso dei trenta giorni, è necessario essere in possesso dell' autorizzazione per l'occupazione del suolo stesso.
5. Per l'istruttoria sulla comunicazione di cui al precedente comma 1, si rimanda a quanto previsto all'articolo 41 del presente atto.

Art. 16- Vendite per corrispondenza ed altri sistemi di comunicazione.

1. Chi intende effettuare una vendita al dettaglio per corrispondenza, televisione od altri sistemi di comunicazione, deve inviare una comunicazione al Comune con le stesse modalità previste per le comunicazioni relative agli esercizi di vicinato di cui all'articolo 6, nella quale deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti soggettivi per l' esercizio del commercio, il settore merceologico e con quale sistema viene effettuata la vendita. In particolare, per quanto riguarda il commercio elettronico, va indicato il sito internet che verrà utilizzato.
2. L' attività può essere iniziata dopo che sono decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa da parte del Comune, senza che il Comune stesso abbia emesso atti interrottivi del termine.
3. Eventuali incaricati devono essere muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato con le modalità di cui all'articolo 19, commi 4,5,6, del D. Lgs. 114/98.
4. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio per l' imprenditore che effettua personalmente le vendite di cui al precedente comma 1.

5. Per l' istruttoria della comunicazione di cui al precedente comma 1, si rimanda a quanto previsto all'articolo 41 del presente atto.

Art. 17 -Vendita e propaganda ai fini commerciali.

1. La vendita al dettaglio, la raccolta di ordinativi di acquisto, l' illustrazione di cataloghi, l' effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali dove si trova, anche temporaneamente per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono soggette a comunicazione da inviare al Comune con le stesse modalità di cui all'articolo 28.
2. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti soggettivi per l' esercizio del commercio ed il settore merceologico.
3. L' attività può essere iniziata dopo che sono decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte de Comune, se non vi è stata interruzione o sospensione dei termini da parte del Comune stesso.
4. Per l' istruttoria si rimanda a quanto previsto all'articolo 18 del presente atto.

Art. 18 -Forme speciali di vendita: istruttoria, decisioni.

1. Per effettuare una vendita al dettaglio:
 - a) negli spacci interni;
 - b) con apparecchi automatici;
 - c) per corrispondenza, televisione od altri sistemi di comunicazione;
 - d) presso il domicilio del consumatore, anche con esibizione o illustrazione di cataloghi;l'interessato deve inviare comunicazione nelle forme previste agli arti. 16, 17, 18, 19 della L.R.28/99.
2. In tutti i casi di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c) e d), il responsabile del procedimento accerta, d'ufficio, la sussistenza nell'interessato dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 114/98, necessari per l'esercizio del commercio. Ed inoltre:
 - a) per la vendita negli spacci interni:
 1. l' idoneità dei locali, sotto i profili della agibilità ed igienico-sanitari;
 2. la superficie di vendita;
 3. l' ubicazione dello spaccio, verificando la non accessibilità immediata e diretta da una pubblica via o piazza;
 - b) per la vendita mediante l' uso di apparecchi automatici:
 1. se i luoghi prescelti per l' installazione degli apparecchi assicurano il rispetto della normativa di sicurezza per la circolazione dei veicoli e pedoni;

2. che non sussistano impedimenti previsti dai regolamenti comunali per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di polizia municipale;
 3. che eventuali proprietari del suolo pubblico o privato abbiano assentito, per quanto di competenza, l'occupazione;
 4. che l'apparecchio risponda ai requisiti sanitari di legge (in caso di vendita di prodotti alimentari);
- c) per la vendita, esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore:
1. accerta, d'ufficio, il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98 posseduti dagli incaricati indicati nell'elenco inviato all'autorità di P.S.
 2. richiede alla ditta che si avvale di incaricati copia del tesserino agli stessi rilasciato per le verifiche del contenuto che deve corrispondere a quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del D. Lgs. 114/98.
3. In caso di esito positivo della verifica d'ufficio circa l'obiettiva esistenza dei presupposti e requisiti richiesti per l'inizio dell'attività, il responsabile del procedimento procede all'archiviazione della pratica, senza emanare alcun provvedimento a favore del soggetto interessato, vista l'assenza di potere autorizzatorio in capo al Comune.
 4. In caso, invece, di esito negativo della verifica, deve essere emanato un motivato provvedimento di divieto di inizio dell'attività.

Art. 19 -Forme particolari di commercio.

1. Le erboristerie sono da considerare esercizi di carattere misto, alimentare e non alimentare. Pertanto, il soggetto che intenda esercitare la vendita di prodotti di erboristeria deve essere in possesso del requisito professionale previsto per il commercio dei generi alimentari.
2. L'attività di vendita corrispondente alle tabelle merceologiche speciali è vincolata all'attività principale di farmacia, rivendita di generi di monopolio o distributore di carburanti e non può essere ceduta separatamente dall'attività principale alla quale inserisce.
3. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito degli stessi organizzato dal venditore a fini promozionali, o per orientare la scelta dei prodotti in vendita.
4. Le attività di vendita di giornali, quotidiani e periodici ai sensi della legge 13/04/1999, n. 108, rimangono assoggettate alla normativa di settore fino all'emanazione di apposito atto normativo a seguito della sperimentazione di cui alla legge citata.

Art. 20 -Attività di vendita temporanee.

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee alla vendita. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette occasioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 114/98, che devono essere autocertificati.
2. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di vendita temporanee viene adottato apposito atto deliberativo di individuazione delle aree nelle quali possono essere svolte tali forme di vendita, a seguito di valutazione dell'interesse pubblico.
3. Nell' autorizzazione devono essere precisati i giorni e l'orario di validità, il luogo di esercizio ed il soggetto autorizzato.
4. Data la temporaneità e l'occasionalità del rilascio, si possono autorizzare anche per siti o luoghi non a destinazione commerciale, accertate comunque le condizioni di sicurezza e di igienicità dei luoghi, nei modi di legge.
5. L' istanza deve pervenire al Comune entro e non oltre i trenta giorni precedenti la data di svolgimento della manifestazione o evento per il quale si richiede l'autorizzazione per la vendita.
6. Qualora non venga fornita risposta entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l' istanza si intende assentita.

Art. 21- Vendite di liquidazione.

1. Le vendite di liquidazione sono definite dall' articolo 15, comma 2, del D. Lgs. 114/98 e dall' articolo 13 della L.R. 28/99.
2. L' operatore che intende effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione scritta, in carta semplice, al Comune, almeno trenta giorni prima della data di inizio della vendita stessa.
3. La comunicazione deve contenere:
 - a) ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
 - b) data di inizio e data di cessazione della vendita;
 - c) motivazioni della liquidazione (cessazione di attività, cessione azienda, trasferimento di sede dell' esercizio, rinnovo dei locali sede dell' esercizio);
 - d) merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della qualità e quantità, dei prezzi praticati prima della vendita straordinaria e dei prezzi che saranno praticati nella stessa;

e) testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione del consumatore.

4. Dovranno altresì essere allegati:

- a) nel caso di cessazione dell' attività: comunicazione preventiva di cessazione sugli appositi modelli ("com. 1 " -"com. 3" approvati con D.G.R. 01.03.2000 n° 43-29533) e originale dell'autorizzazione amministrativa;
- b) nel caso di cessione di azienda: dichiarazione contenente gli estremi dell' atto di cessione e originale dell' autorizzazione amministrativa;
- c) nel caso di trasferimento di sede dell'esercizio: comunicazione preventiva del trasferimento sugli appositi modelli ("com. 1 " -"com. 2" approvati con D.G.R. del 01.03.2000 n° 43-29533);
- d) nel caso di liquidazione per rinnovo locali: dichiarazione contenente gli estremi della eventuale autorizzazione o concessione edilizia. Nel caso queste non siano necessarie, dovranno essere allegati i preventivi di spesa; al termine dei lavori dovranno essere prodotte le fatture relative ai lavori svolti e l'esercizio dovrà rimanere chiuso per un periodo non inferiore a 8 giorni.

5. La vendita di liquidazione può essere effettuata in ogni periodo dell'anno, per una durata non superiore a tre mesi in caso di cessazione attività e cessione azienda e sei settimane in caso di trasferimento di sede e rinnovo locali.

6. Dall'inizio della vendita di liquidazione e fino al suo termine, è vietato introdurre nei locali dell' esercizio interessato e relative pertinenze ulteriori merci, anche in conto deposito, appartenenti allo stesso genere di quelle poste in liquidazione.

7. In occasione della vendita è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone.

8. Gli organi di vigilanza del Comune hanno facoltà di accedere al punto di vendita per effettuare i necessari controlli.

9. L' esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo della vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili e leggibili anche dall' esterno del locale di vendita.

Art. 22 -Vendite di fine stagione o saldi.

1. Le vendite di fine stagione o saldi, come definite dall'articolo 15 del D. Lgs. 114/98 e dall' articolo 14 della L.R. 28/99, possono essere effettuate nei periodi seguenti dell'anno:
 - dal 10 gennaio al 31 marzo
 - dal 10 luglio al 30 settembre
2. Il Comune, sentite le organizzazioni di categoria, può individuare, entro il mese di novembre di ogni anno, periodi diversi da quelli sopra indicati, da valere per l' anno successivo.
3. L' individuazione di periodi diversi da quelli indicati al precedente comma 1 è effettuata dalla Giunta Comunale.
4. L' esercente che intende effettuare una vendita di fine stagione o saldo deve darne comunicazione al Comune almeno cinque giorni prima, indicando:
 - a) ubicazione dell' esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
 - b) data di inizio e data di cessazione della vendita;
 - c) percentuali degli sconti o dei ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;
 - d) testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore.
5. In occasione della vendita è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone.
6. Gli organi di vigilanza del Comune hanno facoltà di accedere al punto di vendita per effettuare i necessari controlli.

Art. 23 -Vendite promozionali.

1. Le vendite promozionali, come definite dall'articolo 15 del D. Lgs. 114/98, possono essere effettuate dall' esercente dettagliante per tutti oppure per una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato nell'arco dell'anno.
2. Dette vendite devono essere precedute da comunicazione al Comune, da presentare almeno cinque giorni prima dell' inizio delle stesse, contenente l'indicazione del periodo di svolgimento della vendita e le percentuali degli sconti o dei ribasso praticati sui prezzi normali di vendita.
3. In occasione della vendita è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone.
4. Gli organi di vigilanza del Comune hanno facoltà di accedere al punto di vendita per effettuare i necessari controlli.

Art. 24 -Orari di apertura e chiusura.

1. Gli esercenti possono stabilire liberamente gli orari di apertura e chiusura degli esercizi, rendendoli noti al pubblico mediante cartelli, avviso od altri idonei mezzi di pubblicizzazione.
2. L'esposizione del cartello, contenente l'indicazione dell'orario, è obbligatoria e deve essere fatta in modo che lo stesso sia chiaramente visibile o leggibile anche dall'esterno dell'esercizio di vendita; negli stessi modi dovranno essere inoltre pubblicizzate le variazioni di orario.
3. Agli esercizi specializzati indicati all'articolo 13 del D. Lgs 114/98 non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. L'esercente interessato deve inviare al Comune apposita comunicazione nella quale viene indicato qual è l'attività prevalente o esclusiva tale da legittimare l'immediata applicazione della disposizione particolare.
4. In ogni caso l'apertura dell'esercizio commerciale è sempre da intendersi quale facoltà per l'esercente e non quale obbligo, ad eccezione dell'apertura in caso di due o più festività consecutive che si configura come vero e proprio obbligo per l'esercente di generi alimentari secondo le modalità stabilite con provvedimento del Sindaco.
5. Al fine di assicurare all'utenza nei mesi estivi idonei livelli di servizio, almeno per i beni di prima necessità, è dato mandato alla Giunta Comunale di approvare entro il 31 marzo di ogni anno, sentite le organizzazioni di categoria interessate, un apposito calendario delle ferie.
6. La regolamentazione dell'orario in cui si svolgono le operazioni di carico e scarico merci è disciplinata come segue:
 - dalle ore 7,00 alle ore 10,00;
 - dalle ore 19,00 alle ore 21,00;

Art. 25 -Pubblicità dei prezzi.

1. Per tutti i prodotti esposti, per la vendita al dettaglio, nei luoghi indicati all'articolo 14, comma 1, del D. Lgs. 114/98, deve essere indicato il prezzo di vendita al pubblico.
2. La pubblicizzazione del prezzo può avvenire con l'uso del mezzo ritenuto più idoneo dall'esercente interessato, a condizione, peraltro, che il sistema utilizzato permetta all'utente di leggere sempre, in maniera chiara ed inequivocabile, l'effettivo prezzo di vendita al pubblico della merce esposta.

Art. 26 -Consumo di prodotti alimentari nei negozi di vicinato.

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare è consentito il consumo diretto ed immediato sul posto dei prodotti di gastronomia a condizione che non venga effettuato un apposito servizio di somministrazione e non vengano collocate nel locale di vendita attrezzature finalizzate a permettere o favorire la consumazione sul posto dei prodotti.
2. Si fa servizio di somministrazione se vengono predisposte liste o "menù" dei prodotti offerti, con relativi prezzi, se vengono raccolte o registrate le ordinazioni e fatto servizio ai tavoli con portate di alimenti e/o bevande.
3. Per attrezzature finalizzate alla somministrazione si intende un qualsiasi elemento di arredo che sia appositamente collocato nel punto di vendita per consentire o favorire la consumazione dei prodotti sul posto come tavoli, sedie, banchi, panche, scaffie murali e simili. Non sono tali eventuali piani di appoggio sistemati nell'esercizio per consentire di collocarvi i contenitori di alimenti e bevande, dopo l'uso.

Art.27- Occupazione di spazi pubblici all'esterno degli esercizi commerciali.

1. I titolari degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono essere autorizzati ad occupazione spazio pubblico all' esterno dei propri esercizi, con le seguenti strutture ed attrezzature:
 - vetrinette espositive;
 - banchi espositivi;
 - tende da sole;
 - elementi di arredo urbano (fioriere, panchine, ecc.).
2. L' occupazione è consentita soltanto dove le condizioni di viabilità, traffico e circolazione pedonale lo consentono.
3. E' vietata in tutte le zone, ad eccezione di quelle pedonali od a traffico limitato, dove non esistono marciapiedi o dove questi ultimi sono di larghezza inferiore a metri due.
4. Sono altresì vietate ad una distanza inferiore a metri cinque dagli incroci o intersezioni stradali e dai semafori.
5. Per ottenere l' autorizzazione all' occupazione di spazio all' esterno del proprio esercizio, l'interessato deve inoltrare domanda secondo le disposizioni e con le modalità previste nel vigente Regolamento comunale per l' occupazione di aree e spazi pubblici.

6. Il richiedente è tenuto al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico nella misura prevista ed al rispetto dei vigenti regolamenti comunali.
7. Per quanto qui non previsto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nei vigenti Regolamenti comunali per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed affissioni.

Art. 28 -Ispezioni.

1. Gli organi di vigilanza del Comune, muniti di tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere agli esercizi commerciali per effettuare i necessari controlli.
2. Agli eventuali provvedimenti di sospensione o chiusura dell'attività a seguito del riscontro di infrazioni delle normative di settore, si accompagna la irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge oltre alla denuncia penale per eventuali dichiarazioni false o mendaci.

Art. 29- Sospensione dell'attività.

1. Della data di inizio della sospensione dell'attività nell'esercizio di vendita al pubblico il titolare deve dare notizia al Comune, almeno cinque giorni prima dell'inizio della stessa, qualora debba protrarsi per più di trenta giorni consecutivi. Nella comunicazione deve essere indicata la durata della chiusura. L' esercente interessato, entro lo stesso termine, deve rendere noto al pubblico il periodo di sospensione con apposito cartello.

Art. 30 -Affidamento in gestione di reparti.

1. Il titolare di un esercizio commerciale strutturato "per reparti" ne può affidare uno o più, perchè li gestisca in proprio, ad uno o più soggetti in possesso dei requisiti soggettivi per gestirlo.
2. Il gestore deve darne comunicazione al Comune, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, prima dell' inizio della gestione, dichiarando nella stessa il possesso dei requisiti, la sede dell' esercizio, il reparto gestito, la durata della gestione. Alla comunicazione deve essere allegata copia del contratto di gestione, per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Art. 31- Sanzioni e revoche.

1. Per le sanzioni e le revoche si richiamano le disposizioni di cui all'art. 22 D.Lgs 114/98 e all'art. 6 della L.R. 28/1999, nonchè le norme generali sulla violazione dei regolamenti comunali.

Art. 32 -Disposizioni transitorie.

1. Per tutto quanto non espresso nel presente atto si fa riferimento al D. Lgs. 114/98, alla Legge Regione Piemonte 28/99 e alle successive disposizioni regionali adottate dal Consiglio e dalla Giunta.
2. Le eventuali modifiche delle leggi e degli indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica che non richiedono, per la loro applicazione, adeguamenti della regolamentazione locale sono automaticamente recepiti e sostituiscono le norme divenute compatibili.
3. I modelli di riferimento per la presentazione delle comunicazioni e delle istanze di autorizzazione sono dedotti da quelli che costituiscono alleg. "C" della deliberazione G.R. n° 43 -29533 del 01.03.2000: il loro aggiornamento è automaticamente recepito.